

GIULIO ALFANO

LA DEMOCRAZIA TRA DIRITTI E DOVERI

La questione della legge morale naturale implica una serie di difficoltà con la sfera politica legate da un lato al mutamento sociale verificatosi in questi ultimi anni con un ritmo accelerato, dall'altro alla crisi di un'etica pubblica ormai universalmente riconosciuta.

Nel corso di questo intervento cercherò di approfondire i fondamenti dei diritti umani non tuttavia disgiunti dai doveri dei legislatori, nel quadro di

un'analisi etico politica che possa fare luce anche sui rapporti tra il diritto e la morale.

a) L'autorità dello stato e i diritti individuali: cittadinanza e politica

Il tema dei diritti umani è di particolare attualità, non solo nei regimi che li negano palesemente, ma anche nelle democrazie liberali, ove i ritmi di vita imposti dalla civiltà industriale conducono verso una concezione materialistica delle relazioni stato-individuo. Perciò risulta chiaro come la dottrina del diritto naturale sia l'unico coerente criterio di determinazione dei poteri dello stato e delle attribuzioni dell'individuo.

L'organizzazione statale, infatti, non può subordinare al suo illimitato potere le esigenze di libertà dell'uomo che, come essere razionale ha in sé il senso dell'autonomia perché incarna e rende vivo un concetto assoluto di un preciso ordine di determinazioni che trascende il mondo empirico e il dato dell'esperienza. Ma per evitare confusioni è necessario indicare cosa si intenda concretamente per "stato", che va identificato anche come necessaria organizzazione delle esigenze collettive.

Il concetto di "stato" è molto diverso da quello di "società", perché: *"vocabulum autem "status" quod ortum primum in Gallis, inde simul cum politico "unitarismo" et regio assolutismo dimanavit, sua ipsa significandi infinitate ad omnem ausum heoreticum et practicum mirifice accomodatur"*⁽¹⁾; perciò lo stato si configura come principio formale della società, la quale si determina invece come la totalità dei cittadini. Non si può quindi considerare lo stato come unico detentore dell'autorità che in modo verticistico impone il proprio volere ad un anonimo insieme di uomini.

Lo stato è rappresentato dalla società unita organicamente per il raggiungimento delle condizioni di bene comune; per cui i doveri si identificano con il complesso dei cittadini, mentre la nozione di “diritto” corrisponde alla funzionabilità di uno stato che riconosca come base del suo potere il rispetto della personalità dei cittadini, i quali si trovano uniti nella società per le finalità immediate del benessere collettivo, giacché solo il bene della persona umana come tale può fungere da valido strumento per il raggiungimento delle altre finalità sociali.

Con il termine “persona” non si deve intendere un’arbitraria esigenza, ma un’esigenza vera dell’uomo come Dio l’ha fatto, intelligente e volente, sociale e progressivo, che vive in società per raggiungere quelle finalità che gli sono proprie. In ordine alla distinzione in campo giuridico tra una giustizia “legale”, in virtù della quale lo stato deve ordinare l’attività dei singoli verso il raggiungimento del bene comune, ed una giustizia “distributiva”, per la quale si deve ordinare il bene comune non a vantaggio dello stato stesso ma dei cittadini nella loro individualità, è necessario ricordare che S. Tommaso d’Aquino è molto netto circa i rapporti tra i diritti dell’uomo e i doveri dei legislatori, perché: *“..poenae non sunt per se intentae a legislatore, sed quasi medicina quaedam peccatoris. Sed Deo virtuosus non plus apponit de poena quam sufficiat ad caibenda peccata”*⁽²⁾. Ad esempio, la legittimazione del principio della pena di morte, ovvero del diritto dello stato di decidere la soppressione di un uomo, quantunque colpevole, per assicurare le condizioni di pace e di tranquillità all’intera società civile, ha il suo presunto fondamento non in un vero diritto, ma in un primato dello stato inteso come “*summa*” di tutti i beni individuali sul benessere privato; ma giustificando la distruzione della vita terrena e la piena soppressione del diritto alla vita, si mettono in discussione tutti gli altri diritti, alla dignità personale, alla libera iniziativa ed anche alla

cosciente procreazione. L'uomo verrebbe considerato come una parte di un tutto, "lo stato", privo di qualsiasi libertà e coatto a tal punto da rendere conto della propria vita ad un'entità astratta. E' lo stato "etico", che non ha nulla contro, nulla fuori, nulla sopra di sé. Questa concezione dell'uomo che viene così limitato nelle sue prerogative e nei suoi diritti, è in palese contraddizione con i principi della metafisica sociale scolastica per la quale l'uomo, essendo "*imago Dei*", non può essere subordinato ad un'entità superioresociale, in quanto è indirizzato verso il suo Creatore ed in questi termini si spiega il principio scolastico dell'ESSE AD: l'uomo non è assolutamente "*pars propter totum*", bensì parte di un'entità sociale che rispetti i suoi diritti personali perché un intervento dello stato che si qualifica come potere vendicativo, non punitivo, non difenderebbe la comunità sociale.

Inoltre la dottrina tomistica sottolinea che l'intervento dello stato può legittimarsi solo come "*vicarius Dei*", giacché soltanto alcuni peccati possono essere puniti e non qualsiasi sorta di atti contro la società.

Il principio tomistico della determinazione delle pene e della autorità del legislatore, si fonda necessariamente sul concetto "*solus Dei vindicta est*" ed in questo senso, tra l'altro, emerge il contrasto della dottrina dell'Aquinate con quella aristotelica, per la quale si potrebbe ammettere una punizione per qualsiasi peccato commesso, perché nello stato c'è un principio pedagogico che indirizza l'uomo verso ogni tipo di virtù. La valutazione della vita dell'uomo non può essere lasciata alla mutevole giurisdizione di uno stato che si arroga il diritto di decidere della vita e della morte dei suoi cittadini, ma dev'essere la ragione dell'uomo che consideri con efficacia e libertà ciò che è bene da ciò che invece potrebbe ledere il

principio della libera convivenza. Anche per quei delitti che mettono in pericolo l'esistenza della società, ossia del bene comune, non si può prescindere dal valore della vita e quindi i diritti umani sono radicati secondo vocazione ordinata: "...all'ordine dei valori assoluti e con un destino superiore al tempo"⁽³⁾. I diritti dell'uomo non vanno considerati come il prodotto di una contingenza storica, ma come elementi indispensabili a carattere universale e permanente, attraverso i quali si esprime la vera esigenza della vita che è la dignità della persona umana.

Lo stato non è la sorgente dei diritti, perché vi è il primato della libera volontà, arricchita da una convinta adesione ai principi di carità, che sono i soli a superare le rigide divisioni ideologiche o partitiche, perché: "*quantum ad usum rerum exteriorum, non debet homo habere res exteriores ut proprias sed communes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitate aliorum*"⁽⁴⁾.

In questo senso un governo politico che non avverte il bisogno di sostenere la propria legittimità da una pubblica adesione al metodo empirico che si è scelto, sente inevitabilmente la necessità di diffondere il mito dell'umiltà del consenso (*consensus juris*) fondato su una causa quasi teleologica della società e se si nega il bisogno di un consenso sui valori tradizionali di ogni governo libero, allora si cade nel monoteismo della fede militante nello stato, che è poi l'anticamera di ogni dittatura di massa.

Il sistema politico è una risposta all'esigenza di governare la società e si basa sul consenso ma anche sul mantenimento delle libertà individuali, nell'esercizio della giustizia, giacché il consenso può essere anche un'esigenza di governo "forte". Ogni forma di governo liberale deve basarsi sul concetto che il governo in sé rappresenta una necessaria risposta

alle esigenze di chi “offre” il consenso, ossia dei “governati”. Spesso si commette l’errore di accettare il concetto di sovranità come generalizzazione dell’ordine costituito, determinando in tal modo stati di emergenza dalle normali condizioni politiche. La concezione della “sovranità” è un riflesso del sorgere della forma comune o moderna di governo: lo stato. Esso rappresenta anche l’emergere di una somma di ordini caratterizzati dall’azione stessa del governare e quindi dobbiamo negare che: “quando studiamo una precisa organizzazione politica dobbiamo prendere in considerazione il problema del mantenimento dell’ordine sociale in un determinato ambito territoriale, mediante l’esercizio di una autorità coercitiva che richiede l’uso e la possibilità dell’uso della forza fisica”⁽⁵⁾. Ogni governo democratico deve impedire il regresso dei cittadini verso forme di prevaricazione, in quanto la politica rappresenta la più elevata attività tendente alla partecipazione al potere, inteso come onesta e coerente gestione dei comuni destini, sforzandosi di concorrere alla negazione dell’idea di uno stato che si arroga arbitrariamente l’uso della coercizione spirituale e della violenza.

La forma di governo ottimale è quella per la quale l’affermazione della verità sul proprio funzionamento e sulla propria efficacia pratica, non ne comprometta l’esistenza stessa. In definitiva, senza dilungarci troppo su tematiche che possono portarci fuori dallo spirito e dal fine dell’argomento, dobbiamo fortemente sottolineare che la presenza di un interesse politico all’interno di una società, è di per sé stesso sintomo di libertà, che è in stretta dipendenza della politica, così come questa lo è dalle forme di governo praticate. L’attività politica si definisce come una pubblica relazione tra individui che hanno conquistato lo “status” di uomini liberi, soggetti di

diritto. La libertà è, perciò, una derivazione di un sistema politico-culturale presente nella società ed il successo dell'attività di un governo è strettamente connesso con la possibilità di determinare la volontà dei cittadini, messi in condizione di esprimere le proprie idee. I principi giuridici per essere fondati si devono riferire ad un superiore criterio di giustizia e devono essere conformi alla ragione, perché la coscienza giuridica non è creatrice del diritto, ma indicazione nel tempo di ciò che deve essere. I diritti umani sono preesistenti ai giuristi, ai filosofi ed anche ai legislatori, perché “*non auctoritas facit legem, sed veritas*”. La scienza politica non costruisce gli uomini ma li prende come li ha fatti la natura e deve utilizzarli come sono⁽⁶⁾. Quindi non possiamo definire “politica” quella che non rispetta i diritti umani secondo natura e né il fine al quale l'uomo è stato ordinato da Dio. L'autorità politica deve sempre sentirsi limitata dalla libertà “naturale” dei cittadini.

Pio XII sosteneva che: “è erroneo quel principio per il quale l'autorità dello stato (e quindi del legislatore) è illimitata, perché vi è una legge superiore moralmente obbligante”⁽⁷⁾. Si ricava da ciò la moderna concezione dello stato come “momento unitario di consapevolezza giuridica all'azione”, che deve avere una funzione di coordinamento, di iniziativa, ma sempre subordinate rispetto al primato della persona e dei suoi diritti.

Il dovere del legislatore è di garantire la difesa morale e giuridica con i caratteri di “potere”, “diritto”, “forza”: si tratta del cosiddetto principio di “sussidiarietà della società rispetto alla persona, legiferando ai fini del bene comune e “sussidiarietà” vuol dire “responsabilità partecipata”, o per meglio dire, “autorità partecipata”. Così si qualifica la “democrazia della partecipazione”, fondata sulla dottrina del personalismo sociale

tomistico per il quale il cittadino come “fine in sé” preordina ogni finalità sociale. Il legislatore deve tenere conto che la società è endogena alla persona, non in senso immanentistico-idealistico, ma nel senso che la persona contiene già in sé la sua vocazione sociale. Libertà ed autorità quindi non sono inconciliabili nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, che poi sono i diritti naturali dell’uomo. Il legislatore, tenendo conto della volontà dei cittadini, opera affinché la libertà incondizionata si trasformi in libertà come consenso allo stato che, per questo motivo abbiamo definito come “creatività partecipata”. In tal modo il cittadino avverte la coscienza della sua personalità, dei suoi diritti ed anche dei suoi doveri.

GIULIO ALFANO

N O T E

1. **M. CORDOVANI**, Il cittadino e lo stato nella filosofia di S. Tommaso, in “*Acta Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aquinatis et Religionis Catholicae*”, vol. IX, pp. 15 e ss.
2. **Ibid.**
3. **J. MARITAIN**, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Milano, 1977, pp. 72/73
4. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Summa Theol.* II, III, q. 66, a. 2
5. **R. RADCLIFFE BROWN**, Il sistema politico, Oxford University Press, 1960, p. 14
6. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Polit.*, I, 1, 8, n. 131
7. **S. S. PIO XII**, Radiomessaggio S. Natale 1944, in *Discorsi e radiomessaggi di S.S. Pio XII*, vol. XIII, Città del Vaticano, p. 34
8. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Summa Theol.* I, II, q. 105
9. **I. KANT**, *Critica della Ragion Pratica*, I, 3
10. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Summa Theol.* I, II, q. 106
11. **S. S. PIO XII**, Discorso al Centro Italiano per gli Studi di Riconciliazione Internazionale (15 ottobre 1953), in “*Discorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII*, vol. XIV, op. cit. p. 49
12. **G. B. VICO**, *Scienza Nuova*, II, 4
13. **M. BOVERO**, *Politica e artificio sulla logica del modello giusnaturalistico*, in AA. VV. *Politica e Filosofia*, Milano, 1982, pp. 71/95
14. **S. VECA**, *Etica e Politica*, Milano, 1982, p. 23
15. **E. CHIAVACCI**, *I diritti dell’uomo: storia di un’idea*, Assisi, 1991, p. 42
16. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Summa Theol.* I . II, q. 61, a. 2
17. **Ibid.** q 94, a. 2
18. **S. S. PIO XII**, Radiomessaggio su “La coscienza cristiana come oggetto dell’educazione” (23 marzo 1952) in “*Discorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII*”, vol. XIV, Città del Vaticano, p. 25
19. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Summa Theol.* II . II, q. 168, a. 1, ad 1
20. **G. GONELLA**, *Diritti e Doveri*, Milano, 1960, p. 66
21. **S. TOMMASO D’AQUINO**, *Summa Theol.* I . II, q. 60, a. 3
22. **Ibid.** q 96, a. 2
23. **A. ROSMINI**, *Filosofia della Politica*, I, 12, p. Milano, 1973, p. 173

24. **S. TOMMASO D'AQUINO**, *Summa Theol.* II . II, q. 57, a. 1
25. **F. OLGATI**, Il concetto di giuridicità in S. Tommaso D'Aquino, Milano, 1955, p. 12
26. **S. AGOSTINO**, *De Civitate Dei*, IV, 4
27. Si veda la citazione: "*Quamvis omne quod Deus vult, iustum sit, non tamen ex hoc iustum est quod Deus illud vult*" (IV, Sent. D. 46, q. 1, q. 4, ad 1)
28. **J. RATZINGER – J. HABERMAS** – Ragione e fede in dialogo, Milano, 2005, p. 32